



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Marcello D'Amico,

Presidente

Dr. Mauro Martinelli,

Giudice relatore

Dr.ssa Valentina Vecchietti,

Giudice

nella causa rubricata sub n. **2/2015** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che la “ Group s.p.a.”, nel ricorso presentato ai sensi dell’art. 161, VI comma l.f., ha chiesto la sospensione (e successivamente lo scioglimento) dei contratti bancari indicati alle pagine 3, 4 e 5 intercorsi con la in quanto “*il piano non prevederà la prosecuzione dei rapporti bancari con gli istituti menzionati*”, facendo espresso riferimento alla volontà di impedire la riscossione di somme di denaro da parte degli Istituti Bancari, attraverso lo strumento del mandato di pagamento con patto di compensazione;

considerato che, pur non ritenendolo necessario, in ossequio al *dictat* della Corte di Appello di Venezia è stato instaurato il contraddittorio con tutti gli istituti bancari;

rilevato che si sono costituite solo la “ s.p.a.” in a.s., la e la ;

dato atto che la “ s.p.a.” in a.s. ha evidenziato come tutti i rapporti negoziali siano già stati risolti da parte dell’istituto bancario in data 3 ottobre 2013, sicché manca un interesse ad agire;

considerato che la Banca ha eccepito la inammissibilità della domanda di concordato per violazione dell’art. 152 l.f., in quanto la domanda è stata depositata in assenza del deposito anche della deliberazione ivi richiesta, nonché la inammissibilità della domanda per mancata identificazione dei rapporti contrattuali oggetto della domanda, rilevando, in ultima analisi, come i rapporti siano stati revocati,

non potendo essere concessa la autorizzazione allo scioglimento di contratti non pendenti, perché eseguiti dall'istituto di credito, con mera residualità di un debito in capo alla ricorrente (cfr. Corte di Appello di Venezia, 11 dicembre 2014);

dato atto che analoghe considerazioni sono state poste dalla difesa della ;
rilevato come manchi una legittimazione, in questa sede, in capo al terzo contraente ad eccepire la inammissibilità della procedura, avendo, per altro, il Tribunale provveduto alla concessione di un termine con efficacia sanante *ex tunc* (sul punto si richiama il decreto di concessione del termine suddetto, trascritto per comodità di lettura: *“ritenuto, tuttavia, che l'art. 182 c.p.c. – come modificato dalla l. n. 69/2009 (in aperta adesione all'orientamento dottrinale formatosi in materia e contrastante con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., 14 marzo 2006, n. 5515) e dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 19 giugno 1974, n. 179) – esprima un principio generale dell'ordinamento, in forza del quale i difetti formali attinenti la costituzione in giudizio ovvero i poteri rappresentativi, o di assistenza o autorizzativi possono essere sanati retroattivamente (onerando il Giudice che abbia ravvisato il difetto a concedere un termine per porvi rimedio), al fine di non precludere alla parte l'accesso alla difesa tecnica, in perfetta corrispondenza e specularità ontologica con il principio costituzionalizzato del giusto processo (conf. Trib. Ancona, 15 ottobre 2012 in IlFall. 2013, p. 79);*

dato atto che la dichiarazione di inammissibilità precluderebbe alla parte la possibilità di depositare altra domanda per la concessione del termine di cui al VI comma dell'art. 161 l.f. a mente del successivo IX comma;

ritenuto, dunque, che il vizio formale possa essere legittimamente sanato con efficacia retroattiva attraverso il deposito della determinazione richiesta dagli artt. 152, II comma lett. B), 161, IV e VI comma l.f. e dato atto che, nel termine assegnato dal Tribunale, la difesa della “ Group s.p.a.” ha depositato la determina del 30

gennaio 2015 dell'amministratore Unico
racc. 1467)");

(notaio

di Rovigo, rep. 2031;

rilevato come la tardiva notificazione del ricorso non possa determinare la "nullità e/o l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda" – come eccepito dalla difesa della - attribuendo la violazione del termine minimo difensionale (assegnato dal Giudice), il diritto al rinvio dell'udienza per apprestare una difesa tecnica (nell'ottica - non condivisa da questa autorità per le ragioni espresse più volte in altri provvedimenti - esplicitata dalla Corte di Appello di Venezia e dalla maggior parte della dottrina), ma non anche incidendo sulla legittimità del procedimento;

constatato come l'udienza sia stata rinviata per consentire la perfezione del procedimento notificatorio nei confronti di tutti i terzi contraenti, così consentendo anche alla parti costituite l'esercizio pieno del diritto di difesa, in ossequio al richiamato art. 111 della Carta Costituzionale;

considerato che la mancata costituzione in giudizio degli altri istituti di credito non consente – come richiesto a verbale dalla parte ricorrente – di applicare l'art. 115 c.p.c., poiché, anche a voler ritenere ammissibile una estensione della disposizione codicistica nell'ambito del procedimento *de quo*, non vi è dubbio che la mancata costituzione in giudizio impedisce di fatto la applicazione del suddetto principio (che trova una limitata applicazione in difetto di costituzione solo nell'ambito del procedimento per il pignoramento presso terzi, a fronte della mancata dichiarazione del terzo, salvi i profili di costituzionalità a suo tempo evidenziati dalla Corte Costituzionale in relazione all'abrogato processo societario);

ricordato *ad abundantiam* come la non contestazione attenga ai fatti dedotti e non abbia ad oggetto il *petitum* giudiziale;

ritenuto che la natura cautelare del provvedimento di sospensione dei contratti pendenti – data la funzione di cristallizzare la situazione patrimoniale, senza incidere

negativamente sul patrimonio del debitore e nell'ottica di valutare lo scioglimento in funzione della proposta concordataria – non possa che imporre una esplicitazione delle ragioni sottostanti la domanda, per consentire al Tribunale ogni opportuna valutazione;

considerato che, rispetto a tutti i contratti bancari indicati, manca una esplicitazione di tale giustificazione (che non può tautologicamente coincidere con la volontà di non proseguirli), ad eccezione dei contratti di anticipazione bancaria cui acceda un mandato all'incasso con patto di compensazione, per i quali la giustificazione di tutela della massa creditoria è stata chiaramente esplicitata (quantunque fortemente contestata dalla difesa della Banca e della sulla scorta delle argomentazioni dottrinali riportate e avallate, almeno in parte, dalla Corte di Appello di Venezia);

dato atto, tuttavia, che parte ricorrente non ha puntualmente indicato i contratti bancari cui acceda un mandato all'incasso con patto di compensazione, non producendo nemmeno i relativi contratti, circostanza che determina, prima che una lesione del diritto di difesa (nell'ottica più volte ricordata di violazione dell'art. 111 Cost., non condivisa da questa autorità) una indeterminatezza della domanda e correlativamente dell'eventuale provvedimento autorizzativo;

considerato che tali omissioni non possano determinare la improcedibilità o inammissibilità della domanda di autorizzazione alla sospensione dei contratti (che potrebbe essere legittimamente riproposta in qualunque momento), quanto la necessità di una integrazione

P. Q. M.

Dispone che la “ Group s.p.a.” integri la istanza di autorizzazione alla sospensione dei contratti bancari attraverso il deposito di una memoria autorizzata, da effettuarsi entro il 6 aprile, che:

- a) indichi numericamente i contratti, con produzione del testo integrale;

b) giustifichi, per ogni contratto, la domanda formulata in relazione alla predisponenda proposta concordataria.

Rinvia all'udienza del **9 aprile 2015 alle ore 11.00** delegando per l'incombente il dr. Mauro Martinelli.

Si comunichi al Commissario, ai creditori costituiti.

Onera il ricorrente di notificare, anche via pec, ai creditori non costituiti.

Rovigo, 27 marzo 2015

Il Giudice Estensore

Il Presidente